

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

col **Ministro del Tesoro**

(GOLOMBO)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DELLE FAVE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1965

Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria dell'odontotecnico

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di procedere alla revisione ed all'aggiornamento della legislazione sulle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, al fine di adeguarla alle nuove esigenze del progresso scientifico ed alla partecipazione dell'Italia al MEC, è stata rilevata innumerevoli volte.

Le vigenti disposizioni che disciplinano questa materia sono contenute negli articoli

140 e seguenti del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e nel Regolamento approvato con regio decreto 31 maggio 1928, numero 1334, nonchè per l'arte di infermiere generico, nel regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310, e nella legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

Non sono peraltro comprese tra le arti ausiliarie soggette a vigilanza alcune attività

(quali, ad esempio, quella del tecnico di Laboratorio) che, pur avendo immediati riflessi sulla pubblica salute, non trovano nell'attuale ordinamento sanitario alcuna regolamentazione.

Al fine di aggiornare l'attuale disciplina e di estenderne le disposizioni ad altre categorie, è stata costituita presso il Ministero della sanità una Commissione di studio composta di funzionari tecnici e amministrativi dei Ministeri della sanità e della pubblica istruzione, esperti nelle varie materie oggetto di esame e rappresentanti delle categorie interessate.

Sentito il parere della predetta Commissione è stato predisposto l'unito disegno di legge sull'arte ausiliaria dell'odontotecnico, che reca le seguenti innovazioni alla vigente disciplina legislativa:

a) estensione della vigilanza del Ministero della sanità alla formazione professionale (articolo 1);

b) istituzione delle scuole ed approvazione dei regolamenti di queste con decreto del Ministro della sanità, di concerto con quello della pubblica istruzione, anzichè con decreto del Capo dello Stato, al fine di semplificare la procedura e uniformarla a quella vigente per le scuole delle professioni sanitarie ausiliarie e degli infermieri generici (articolo 3);

c) istituzione delle scuole esclusivamente presso cliniche universitarie, ospedali ed enti pubblici che esercitano l'assistenza sanitaria (articolo 4);

d) adozione per l'istituzione delle scuole per odontotecnici della stessa procedura stabilita per le scuole per infermieri generici (articolo 5);

e) elevazione della durata dei corsi di studio a cinque anni per i corsi normali e a sei anni per i corsi serali, al fine di migliorare il grado di cultura dell'odontotecnico, for-

nendogli una migliore preparazione teorico-pratica (articolo 6);

f) istituzione di una prova d'esame alla fine del corso e di una Commissione provinciale di esame (articolo 7);

g) subordinazione del rilascio del diploma al superamento degli esami di cui al precedente punto f) (articolo 10);

h) fissazione dei requisiti per l'ammissione alle scuole (articolo 11);

i) determinazione dei compiti dell'odontotecnico (articolo 12);

l) subordinazione dell'esercizio dell'arte di odontotecnico all'iscrizione all'albo del collegio provinciale e alla registrazione del diploma nell'ufficio del Comune dove è fissata la residenza.

Ai fini della predetta iscrizione sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli altri Paesi membri della Comunità economica europea (articoli 13 e 20);

m) elevazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti dei contravventori alla presente legge (articolo 16);

n) costituzione dei Collegi provinciali e della Federazione nazionale degli odontotecnici ed estensione ad essi delle disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni (articolo 17);

o) possibilità per le scuole esistenti, istituite presso enti diversi da quelli previsti al precedente punto c), di continuare a funzionare e ad esser riconosciute purchè si adeguino alle disposizioni della nuova disciplina legislativa per quanto riguarda l'ammissione degli allievi, la durata dei corsi, gli orari e programmi d'insegnamento;

p) possibilità per coloro che abbiano superato il 30° anno di età di essere ammessi al 4° anno di corso, previo superamento di un esame d'idoneità.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È soggetto a vigilanza del Ministero della sanità l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico.

La vigilanza si estende:

- 1) alla formazione professionale;
- 2) all'accertamento del titolo di abilitazione;
- 3) all'esercizio dell'arte predetta.

Art. 2.

Chiunque intenda esercitare l'arte di odontotecnico deve aver raggiunto la maggiore età ed essere munito di diploma, rilasciato dalle scuole appositamente istituite per impartire l'insegnamento dell'arte medesima.

Art. 3.

L'istituzione delle scuole per odontotecnici è autorizzata con decreto del Ministro della sanità di concerto con quello della pubblica istruzione.

Nelle stesse forme vengono approvati i regolamenti delle scuole stesse.

Art. 4.

Le scuole per l'insegnamento dell'arte di odontotecnico possono essere istituite presso cliniche universitarie o ospedali dipendenti da enti pubblici che siano in possesso dei mezzi occorrenti per il funzionamento della scuola.

Dette scuole possono altresì essere istituite presso enti pubblici, che esercitano la assistenza sanitaria e risultino in possesso dei mezzi di cui al comma precedente.

Art. 5.

Gli enti che, ai sensi dell'articolo precedente, intendono istituire scuole per l'esercizio dell'arte di odontotecnico, debbono rivolgere al Ministero della sanità domanda corredata dalla deliberazione sulla istituzione ed il funzionamento della scuola, secondo le modalità che verranno determinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 6.

Il corso di studio per conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'arte di odontotecnico ha la durata di cinque anni.

Possono essere anche istituiti corsi di studio serali: in questo caso la durata del corso è di sei anni.

Ogni anno scolastico ha la durata di nove mesi.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabilite le materie obbligatorie di insegnamento ed i programmi particolareggiati di ciascuna materia.

Art. 7.

Al termine del corso, gli allievi sostengono una prova di esame orale e pratica. Tale prova si svolgerà in due sessioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Il Ministro della sanità nomina annualmente per ciascuna provincia una Commissione esaminatrice presieduta dal Medico provinciale e così composta:

a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

b) un direttore di clinica universitaria o un primario ospedaliero di ruolo della specialità, designato dall'ordine dei medici della provincia;

c) un direttore di scuola per odontotecnici;

d) un docente di materia obbligatoria del corso di studi;

e) un odontotecnico designato dal Collegio provinciale di cui al successivo articolo 17.

Un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità esercita le funzioni di segretario.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono liquidate dal Medico provinciale o sono poste a carico delle amministrazioni che hanno istituito le scuole, in proporzione al numero degli allievi presentatisi agli esami.

Art. 8.

Il Ministro della sanità, con il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice, stabilisce anche la sede e la data di inizio delle prove di esame.

Qualora il numero degli allievi di una provincia sia esiguo, il Ministro può incaricare la stessa Commissione di esaminare allievi di più provincie.

Art. 9.

La direzione della scuola è affidata al direttore della clinica universitaria o al direttore sanitario dell'ospedale presso cui ha sede la scuola.

Nel caso di scuole istituite dagli enti di cui al secondo comma dell'articolo 4, la direzione è affidata al direttore sanitario dell'ente.

L'insegnamento deve essere impartito da laureati nelle specifiche discipline, da odontoiatri e, per la parte tecnico-manuale, da persone abilitate all'esercizio dell'arte di odontotecnico e da altro personale adeguatamente qualificato.

Art. 10.

Ai candidati che superano gli esami di cui all'articolo 7, viene rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico.

Art. 11.

Gli aspiranti all'ammissione alle scuole di cui al precedente articolo 2 devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 12.

Gli odontotecnici sono autorizzati a costruire apparecchi di protesi dentaria, su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi dentaria da eseguire.

È inibita comunque agli odontotecnici qualsiasi manovra cruenta od incruenta nella bocca del paziente.

Su richiesta del medico gli odontotecnici possono prestargli la loro opera di ausiliari sanitari durante le prove di congruenza o la applicazione delle protesi.

Art. 13.

L'effettivo esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico è subordinata all'iscrizione all'Albo del collegio provinciale di cui al successivo articolo 17 ed alla registrazione del diploma nell'Ufficio del Comune nel quale il titolare intende stabilire il suo abituale esercizio.

Le registrazioni dovranno essere effettuate con le modalità previste dal regolamento.

Eseguita la registrazione, l'Ufficio comunale dovrà restituire all'esercente il diploma di abilitazione dopo avervi annotato l'avvenuta registrazione e darne notizia al Medico provinciale, che dovrà tenere un registro aggiornato di tutti gli esercenti l'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico dei Comuni della provincia.

Art. 14.

L'esercente l'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico che si trasferisce in un altro Comune per esercitare la propria attività, deve far registrare nuovamente il diploma

all'ufficio del comune nel quale si è trasferito, presentando il titolo originale e un attestato del Sindaco del Comune di provenienza, comprovante l'avvenuta cancellazione dal registro di quel Comune.

Art. 15.

Il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico è soggetto alla tassa di concessione governativa nella misura stabilita dalla tabella A, n. 224, annessa al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, numero 121.

L'iscrizione all'Albo, nonchè il trasferimento dell'iscrizione stessa da un Albo provinciale ad un altro, sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 204 della predetta tabella allegato A.

Art. 16.

Chiunque esercita l'arte di odontotecnico in violazione della norma del primo comma dell'articolo 13, è punito con la multa da lire 10.000 a lire 40.000.

Il Medico provinciale, indipendentemente da procedimento giudiziario per l'esercizio abusivo dell'arte di odontotecnico, può disporre la chiusura del locale, nel quale detta attività sia stata abusivamente esercitata.

Art. 17.

In ogni provincia è costituito il collegio degli esercenti l'arte di odontotecnico, che conseguono l'abilitazione a norma della presente legge ovvero abbiano conseguito il diploma o l'attestato di abilitazione in base alle norme precedentemente in vigore.

I Collegi provinciali degli esercenti l'attività ausiliaria sanitaria di odontotecnico sono riuniti in una Federazione nazionale con sede in Roma.

Sono estese ai Collegi provinciali degli odontotecnici ed alla Federazione nazionale, le disposizioni del decreto legislativo del Ca-

po provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni.

Se il numero degli odontotecnici residenti nella provincia sia esiguo, ovvero se sussistono altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale e demografico, il Ministro della sanità, su proposta del medico provinciale e sentita la Federazione nazionale, può disporre che un Collegio abbia per circoscrizioni due o più province finitime, designandone la sede.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo emanerà il regolamento per la sua esecuzione.

Art. 19.

Le scuole attualmente esistenti, istituite presso enti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, possono essere riconosciute, seguendo quindi a funzionare, purchè per quanto riguarda i nuovi corsi da istituirsi dopo l'entrata in vigore della presente legge si adeguino alle norme da questa previste in ordine alle condizioni di ammissione alle scuole, alla durata del corso di studio, agli orari e programmi d'insegnamento, nonchè alle disposizioni concernenti la Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico.

A tal fine esse dovranno richiedere apposita autorizzazione per l'istituzione dei nuovi corsi e l'approvazione del regolamento scolastico al Ministero della sanità che provvederà con le forme stabilite dall'articolo 3.

Le scuole suddette che non adempiano alle prescrizioni indicate nei precedenti commi, non potranno istituire nuovi corsi di studio e cesseranno di funzionare al termine dell'ultimo corso di studio già iniziato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

Il possesso della cittadinanza di uno degli altri Paesi membri della Comunità economica europea è equiparato al possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio professionale ed in particolare ai fini dell'iscrizione negli Albi dei Collegi provinciali di cui agli articoli 13 e 17 della presente legge, a parità di condizioni con i cittadini italiani, purchè muniti del diploma di abilitazione di cui al precedente articolo 10.

Art. 21.

Nella prima applicazione della presente legge possono essere ammessi al quarto anno di corso coloro che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e superato un apposito esame di idoneità, secondo i programmi che saranno stabiliti con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

L'esame di idoneità è bandito dal Ministro della sanità in sede regionale entro un anno dalla data del decreto che stabilisce i relativi programmi.

La Commissione giudicatrice è così composta:

- a) un ispettore generale medico del Ministero della sanità, presidente;
- b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- c) un direttore di clinica universitaria o un primario ospedaliero di ruolo della specialità, designato dall'Ordine dei medici della provincia;
- d) un direttore di scuola per odontotecnici;
- e) un docente di materia obbligatoria del corso di studi;
- f) un odontotecnico designato dal Collegio provinciale di cui al precedente articolo 17.

Un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità esercita le funzioni di segretario.

Art. 22.

All'onere derivante dal funzionamento delle Commissioni previste dalla presente legge, calcolato in lire venti milioni annui, si farà fronte mediante riduzione del capitolo 1210 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1965, e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni.

Art. 23.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.